



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Ordinanza n. 255 del 05.07.2023

OGGETTO:Revoca Ordinanza nr. 240 del 29.06.2023.

Divieto di consumo, vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro, e di vendita e somministrazione di alcolici dopo le ore 23:00 in occasione delle manifestazioni della Estate Veliterna 2023

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con delibera G.C. n. 121 del 27/06/2023 è stato approvato il programma ESTATE VELITERNA 2023, nel quale sono previste numerose manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo che, come già successo nelle precedenti edizioni, richiameranno un vasto pubblico; dette manifestazioni sono eventi straordinari tesi alla valorizzazione del territorio e alla promozione del commercio locale che coinvolgono associazioni, comitati, imprenditori, artisti che producono eventi e sagre di prodotti gastronomici;
- la maggior parte di tali eventi si svolgerà su aree pubbliche;
- in tali occasioni la vendita di bevande nei contenitori di vetro e lattine di metallo potrebbe registrare un notevole incremento e, successivamente al consumo, verificarsi l'abbandono degli stessi al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- tale fenomeno, oltre ad essere lesivo del decoro urbano, costituisce, in caso di rottura dei contenitori, un pericolo per l'incolumità delle persone;

VISTA La propria Ordinanza nr. 240 del 29/06/2023 recante ad oggetto "Divieto di consumo, vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro, e di vendita e somministrazione di alcolici dopo le ore 24:00 in occasione delle manifestazione della Estate Veliterna 2023";

CONSIDERATO, per motivi di ordine pubblico, e su specifica richiesta del locale Commissariato di P.S., di dover anticipare il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in occasione delle manifestazione della Estate Veliterna 2023 alle ore 23:00 anziché alle ore 24:00;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover revocare la suddetta Ordinanza nr. 240 del 29/06/2023;

RICHIAMATO:

- il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito in legge n. 48 del 18/04/2017;
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U.0011464 del 19/06/2017 avente ad oggetto: "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *Safety*";
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro del 28/07/2017, n. 11001/110 avente ad oggetto: "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva".

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

PRECISATO che le aree interessate al divieto saranno le stesse ove si svolgeranno le manifestazioni;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa

la revoca dell'Ordinanza Sindacale nr. 240 del 29/06/2023 con decorrenza 05 luglio 2023;

ORDINA

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nel periodo di svolgimento dell'ESTATE VELITERNA 2023, nelle aree interessate alle attività inserite all'interno del programma, come pure in tutte le aree all'aperto e/o sottoposte al libero accesso in cui si svolgono manifestazioni con intrattenimenti o, comunque, si verificano fenomeni di aggregazione

IL DIVIETO ASSOLUTO

- di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine, anche già in proprio possesso, nelle aree interessate dalla manifestazione;
- di abbandonare contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro o lattine o comunque contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico interessate dalla manifestazione;
- ai pubblici esercizi, ai circoli privati, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti ed in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, ivi compresa quella mediante distributori automatici, di somministrazione per il consumo e di vendita per asporto di tutte le bevande (alcoliche ed analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie o qualsivoglia contenitore in vetro nonché lattine. La somministrazione per il consumo e la vendita per asporto potranno avvenire unicamente in bicchieri di carta o plastica;
- agli stessi soggetti di cui al punto precedente, di vendita per asporto e somministrazione di alcolici dopo le ore 23:00.

AVVERTE

che le responsabilità per eventuali inadempienze saranno sanzionate nella misura tra i 25,00 e 500,00 euro, e che saranno imputate in solido a chi risulterà trasgredire a quanto disposto nel presente atto;

Resta fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia resa pubblica mediante l'albo pretorio comunale ed il sito internet istituzionale del Comune di Velletri, con valore di notifica e consegnata agli organizzatori delle manifestazioni ed al Responsabile della Sicurezza.

- che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti Enti/Uffici:

- al Commissariato di P.S. di Velletri - alla Prefettura di Roma;
- al Comando Compagnia C.C. Stazione di Velletri;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Velletri;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Velletri;
- alla PRO Loco Velitrae;
- all'Ufficio Messaggi notificatori;
- all'Ufficio CED;
- al Responsabile Area Sicurezza.

Le forze di Polizia sono incaricate di dare ampia comunicazione della presente ordinanza presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività commerciali interessate al suo rispetto.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971.

Il Sindaco

Avv. Ascanio Cascella